

Allegato A)



COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lg. 15 novembre 1993, N. 507)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 Luglio 1994 con provvedimento N. 58, esecutivo; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2007, n. 33 del 04 settembre 2014 e n. 8 del 27 Febbraio 2018.

S O M M A R I O

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Categoria delle località
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Aumento stagionale
- Art. 7 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari
- Art. 8 - Funzionario responsabile
- Art. 9 - Forme di gestione del servizio

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 10 - Presupposto dell'imposta
- Art. 11 - Soggetto passivo
- Art. 12 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 - Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte
- Art. 14 - Pubblicità luminosa e illuminata
- Art. 15 - Dichiarazione d'imposta
- Art. 16 - Pagamento dell'imposta
- Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- Art. 18 - Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 19 - Procedura coattiva
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 - Contenzioso
- Art. 22 - Pubblicità ordinaria - Tariffe
- Art. 23 - Pubblicità con veicoli - Tariffe
- Art. 24 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe
- Art. 25 - Pubblicità varia - Tariffe
- Art. 26 - Riduzioni d'imposta
- Art. 27 - Esenzioni dall'imposta

TITOLO III - AFFISSIONI

- Art. 28 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe
- Art. 30 - Riduzione del diritto
- Art. 31 - Esenzioni del diritto
- Art. 32 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 33 - Affissioni urgenti, festive e notturne
- Art. 34 - Contenzioso e procedimento esecutivo

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- Art. 35 - Sanzioni tributarie
- Art. 36 - Interessi
- Art. 37 - Sanzioni amministrative

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 38 - Oggetto
- Art. 39 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità
- Art. 40 - Richiesta di autorizzazione
- Art. 41 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 42 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
- Art. 43 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
- Art. 44 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 45 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni
- Art. 46 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 47 - Norme finali
- Art. 48 - Norme transitorie

ALLEGATO "A"

Elenco delle località classificate in Categoria Speciale

ALLEGATO "B"

Elenco impianti per il servizio pubbliche affissioni

ALLEGATO "C" [ABROGATO]

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)*

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO *(artt. 1-37)

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE *(art. 2)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE *(art. 2)

1. Il Comune appartiene alla III classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ (1) *(art. 4)

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe III, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
 - dell'imposta sulla pubblicità
 - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali
2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del **120** per cento.
3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A). La loro superficie complessiva non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

(1) - solo per i Comuni delle prime tre classi

Art. 5 - TARIFFE

*(art. 3.5)

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 - AUMENTO STAGIONALE (2)

*(art. 3.6)

1. Sussistendo le condizioni di cui all'art. 3.6 del D. L.vo 507/1993, sulla pubblicità di cui agli articoli 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15 del citato D. L.vo non- chè sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere com- merciale, viene applicata una maggiorazione del 50 per cento (3) per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° ottobre al 30 novembre (4).

Art. 7 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

*(art. 3.3)

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (5).

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

*(Art. 18.3)

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 55 per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale al 31.12. 2006 pari a n. 70.678 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 3.905.

Art. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono in- teramente demandate al Concessionario.

(2) - solo per i Comuni ove sono accertati rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività

(3) - massimo 50 per cento

(4) - periodo complessivo massimo quattro mesi

(5) - vedere Titolo V del presente Regolamento

(6) - minimo mq 18 nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti

Art. 9 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

*(Art. 25.1.2.3)

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. L.vo 507/1993.

Art. 9 bis – LIMITI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA PROPAGANDA PUBBLICITARIA

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al punto precedente: i concorsi a premi, indetti ai sensi del regolamento di cui al DPR 26 ottobre 2001 n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli artt. 14 e segg. del codice civile o dalle ONLUS di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i.; lotterie nazionali.
3. Ai fini della presente disposizione regolamentare, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria indiretta anche l'esposizione presso la sede degli operatori di gioco d'azzardo di cartelli o avvisi di qualsiasi natura volti a rendere pubbliche le vincite realizzate.
4. Chi trasgredisce al divieto di cui al presente comma a) è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono destinate a finanziare progetti riguardanti iniziative finalizzate alla prevenzione della ludopatia.
6. Il comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile sia in sede penale, per eventuali violazioni di legge o regolamentari, danni o altro che in conseguenza della suddetta propaganda pubblicitaria possano derivare a persone o cose.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 10 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 5.1.2)

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

Art. 11 - SOGGETTO PASSIVO

*(Art. 6.1.2)

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

*(Art. 7.1.5)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

Art. 13 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE *(Art. 7.6)

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 14 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA *(Art. 7.7)

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 15 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA *(Art. 8.1.2.3)

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 16 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 9)

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali posticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Art. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

*(Art. 9.7)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 18 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

*(Art. 10.1.2.3)

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che

quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo; negli avvisi devono essere altresì indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, nonché l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata.

Art. 19 - PROCEDURA COATTIVA

*(Art. 9.5)

1. In caso di riscossione coattiva dell'imposta il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20 - RIMBORSI

*(Art. 9.6)

1. La richiesta di rimborso dell'imposta indebitamente versata dal contribuente è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Al contribuente spettano, altresì, gli interessi calcolati nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso.

Art. 21 - CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.
2. Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. L.vo 546.(7)

(7) - Vedere norme transitorie art. 48.4

Art. 22 - PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE

*(Art. 12.1.2.3.4)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 24.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi pre- vista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 23 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI - TARIFFE

*(Art. 13.1.5)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l' imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal- l'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti sono do- vute le maggiorazioni di cui all' art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	L.	144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	"	96.000
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	"	48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell' impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 24 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE

*(Art. 14.1.2.3.4.5)

1. Per le pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di L. 96.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di L. 6.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 25 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

*(Art. 15.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 144.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in L. 6.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 43, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a L. 18.000

Art. 26 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

*(Art. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 27 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

*(Art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 23;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 18.1)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (8) e all'elenco allegato al presente Regolamento, per costituirne parte integrante sotto la lettera B).

Art. 29 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

*(Art. 19.1. 2.3.4.5.6.7)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

per i primi 10 giorni	L. 2.400
per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz.	L. 720

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto. (9)

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articolo 17 e 18 del presente Regolamento.

(8) - Vedere Titolo V del presente Regolamento

(9) - Solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

Art. 30 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

*(Art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 31 - ESENZIONI DEL DIRITTO

*(Art. 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 22.2.3.4.5.6.7.8.10)

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti nonché la ripartizione numerica dei manifesti da affiggere in categoria speciale e quelli in categoria normale.(10)

Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie nei cui impianti intende far collocare i manifesti (10).

*(Art. 22.1)

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

(10) - Solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

Art. 33 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

*(Art. 22.9)

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 34 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articolo 18, 19 e 21 del presente Regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 35 - SANZIONI TRIBUTARIE

*(Art. 23.1.2.3)

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del D.LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni.
3. In caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 36 – INTERESSI, COMPENSAZIONI, IMPORTI MINIMI, ARROTONDAMENTI

*(Art. 23.4)

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento delle suddette somme e fino alla data dell'eseguito pagamento;
2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo. Detta compensazione è limitata allo stesso tributo e dovrà essere richiesta formalmente dal contribuente interessato entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del rimborso;
3. L'importo minimo da versare dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene fissato in € 2,00;
4. Il pagamento dei tributi indicati al precedente comma 2) deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

*(Art. 24.1.5)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 18.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 38 - OGGETTO

*(Art. 3.3)

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonchè le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 39 - IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonchè le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

Art. 40 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonchè le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b - un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.

c - la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario

d - la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista del vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 41 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta Commissione a le richieste in ordine cronologico di presentazione.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 40.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 42 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER
AFFISSIONI
DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 41 comma 5.

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di standardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 43 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI
AMPLIFICATORI

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, così come modificato dal D.L.vo 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:

a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore alle ore

- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 44 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2 - Caratteristiche e tipologia degli impianti

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
- orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- tabelle verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
- tabelle orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 - Quantità degli impianti

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 7 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, CULTURALE, DI VOLONTARIATO, DI SERVIZIO CIVILE, DI PARTECIPAZIONE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) nonché quelle di natura culturale, di volontariato, di servizio civile, di partecipazione, per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 7/b;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 12% della superficie complessiva di cui all'art. 7/b;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 68% della superficie complessiva di cui all'art. 7/b;

b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie totale destinata alle affissioni pubbliche.

4 - Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 7, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 45 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un'adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L.vo 507/93, la superficie degli impianti destinati alle affissioni di natura commerciale, installati in categoria speciale, non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.(11)

Nel computo della superficie in categoria speciale non va compresa quella degli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale ed installati in tali località, trattandosi di affissioni non commerciali alle quali non è applicabile la maggiorazione per categoria speciale prevista dall'art. 4.(11)

(11) - Solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

Art. 46 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della superficie totale destinata alle pubbliche affissioni. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo cui al precedente articolo 43, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 40 e seguenti del presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonchè tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari. Nel caso in cui si proceda all'assegnazione delle superfici mediante la procedura concorsuale di cui sopra, saranno revocate eventuali autorizzazioni già rilasciate e riferite agli impianti destinati alle affissioni dirette, mentre sono fatti salvi i diritti derivanti da atti di concessione in corso.

Art. 46 bis – ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari del Comune e della corretta tenuta dell'arredo urbano della città, a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il presente Regolamento, con le modifiche da ultimo apportate con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 9 8 del ~~26 marzo 2007~~ 27/2/2018, entra in vigore dal 1 gennaio 200718.

Art. 48 - NORME TRANSITORIE

1. Abrogato
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato

**ELENCO VIE DI CATEGORIA SPECIALE
ALLEGATO AL VIGENTE REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

A

Via Abruzzo
Largo Accademia Degli Affidati
VIA Acerbi
Via Albani
Via Alboino
Via Alciato
Via Alzaia (solo a sud del ponte sul naviglio di via ghisoni)
Via Ambrogio Da Fossano
Via Appennini
Via Arduino
Viale Argonne
Via Ariberto
Via Arnaboldi
Via Aselli
Piazza Azzani
Via Azzario

B

Via Ballada
~ia Ballerini.
Via Bandello
Via Bargiggia
Via Bassi
Via Bassini
Via Battisti
Via Beccaria
Via Belbello
Via Belli
Via Belloni Negri
Via Benassi Cantieri
Piazza Berengario
Via Bernardino Da Feltre
Via Bernardino De' Conti
Via Bernardino De' Rossi
Via Bernardo Da Pavia
Via Bianchi
Viale Bligny
Via Boezio
Via Bona Di Savoia
Via Bonetta
Via Bordoni
Piazza Borgo Calvenzano
Via Borgognoni
Via Bossi
Via Bossolaro
Piazza Botta Adorno
Piazza Botta
Via Bottigella
Via Brallo
Via Bramante
Via Brambilla
Via Breventano
Via Brianza
Via Brugnatelli
Via Brusaioli
Via Buzio

C

Via Cadore
Corso Cairoli
Via Calabria
Via Calatafimi
Via Calchi
Via Campania
Via Campari
Via Canton Ticino
Via Capri

Via Capsoni
Via Carati
Via Cardano
Corso Carlo Alberto
Via e Piazza Carmine
Vicolo Carona ,
Via Carpanelli
Via Cassola
Piazza Castello 4
Via Castiglioni
Via Cattaneo Carlo
Via Cavagna S. Giuliani
Piazza Cavagneria
Via Cavallini
Via Cavallotti
Corso Cavour
Viale Certosa
Via Chiesa
Via Cignoli
Via Colesino
Piazza Collegio Borromeo
Piazza Collegio Cairoli
Piazza Collegio Ghislieri
Via Comi
Via Comune
Via Coralli
Via Correnti
Via Corridoni
Via Cossa
Via Cozzi
Via Cravos
Via Cremona Fratelli
Viale Cremona
Piazzale Crosione
Via Cuzio Fratelli

D

Via Da Catalogna
Via Da Ferrara
Piazza Dante
Via Darsena
Via De Canistris
Via De Gasperi
Via Degli Ariani
Via Dei liquori
Via Dei Mulini
Viale e Piazza Della Libertà
Piazza Della Questura
Piazza Della Rosa
Via Del Muto
Piazza Del Sale
Via Diacono
Via Digione
Vicolo Di Porta Stoppa
Via Dondi
Via Dungalio
Piazza Duomo

E

Via Elba
Piazza Emanuele Filiberto
Via Emilia 4

F

Via Farina Eredi
Via Faruffini
Via Fasolo
Piazzetta Ferreri
Via Ferrini
Via Filzi
Via Flarer
Via Folla Di Sopra
Via Folla Di Sotto
Via Folperti

Via Foro Magno
Via Foscolo
Via Franchi Maggi
Via Frank
Via Friuli

G

Via e Piazza Gaffurio
Via Galliano
Via Gambarana (una porzione)
Via Gambini
Piazza Garavaqlia
Corso Garibaldi
Via Gatti
Piazzale Ghinaglia
Via Ghisoni
Viale Gilardelli
Via Giulietti
Via Goldoni
Viale e Piazzale Golgi
Viale Gorizia
Via Gragnani
Via Gramsci
Via Grassi
Via Guicciardi
Via Guidi

I

Viale Indipendenza
Via Ischia
Via Isonzo
Piazza Italia
Via Isimbardi

L

Via Lambri
Via Langosco
Via Lanfranco
Via Laudense
Via Lazio
Piazza Leonardo Da Vinci
Via Liguria 4
Via Lino
Viale Lodi
Via Lombardia
Via Lombroso
Via Lomellina
Via Longobardi
Via Lotario
Via Lovati
Via Lucania
Via Ludovico Il Moro
Via Luigi Porta
Via Luino
Via Lunga
Viale Lungoticino Sforza
Viale Lungoticino Visconti
Via Lunigiana

M

Via Maestri Comacini
Via Maffi
Via Malaspina
Via Mameli
Via Mantovani
Corso Manzoni
Via Marche
Via e Piazza Marconi
Via Marozzi
Via Mascheroni
Via Maspes
Via Massacra
Viale Matteotti
Corso Mazzini
Via Menocchio
Via Mentana

Mercato Coperto
Via Miani
Via Milazzo
Via Dei Mille
Piazzale Minerva
Via Mirabello
Via Monferrato
Via. Monte Santo
Viale Montegrappa
Via Morazzone
Piazzetta Morosi
Via Moruzzi
Piazza Municipio

N

Viale Necchi
Via Negri
Via Novati
Via Nenni

O

Via Oberdan
Via Oglio
Via Olevano
Via Oltrepò
Via Omodeo

P

Via Palestro
Via Panizza
Via Paratici
Via Parco Vecchio
Via Parodi
Viale Partigiani
Via Pastrengo
Via Pedotti
Via Perelli
Via Pertusati
Via Pessani
Piazza Petrarca
Via Pettenghi
Via Piave
Via Piemonte
Via Piermarini
Via Pollak
Via Ponte Di Pietra
Via Ponte Ticino
Via Ponte Vecchio
Via Ponzio
Via Porta Calcinara
Via Porta Damiani
Via Porta Garibaldi
Via Porta Marica
Via e Piazzale Porta Nuova
Via Porta Palacense
Via Porta Pertusi
Via Porta Salara
Piazza Posta
Via Puglie
Via Pusterla

R

Via Regina Adelaide
Via Regno Italico
Viale Repubblica (tratto a sud del ponte sul naviglio di via Ghisone)
Viale Resistenza
Via Ressi
Via Rezia
Via Riboldi
Via Rismondo (un tratto vedi viale Repubblica)
Via Riviera
Via Robecchi Bricchetti
Via Robolini
Via Rocchetta
Via Roma

Via Romagna
Via Romagnosi
Via Romano
Via Romero
Via Rusconi

S

Via Sacchi
Via Sacco
Via S. Carlo
Via S. Clara
Via S. Colombano
Via S. Dalmazio
Via S. Donnino
Via S. Felice
Via S. Fermo
Piazza S. Francesco D' Assisi
Vicolo S. Giorqio
Via S. Giovanni Al Fonte
Via S. Giovanni Dominarium
Via S. Giovanni In Borqo
Via S. Giovannino
Via e Piazzale S. Giuseppe
Vicolo S. Gregorio
Via S. Marcello
Via S. Margherita
Via S. Marino
Via S. Martino
Via e Piazza s. Michele
Via S. Nazzaro
Via S. Nicolò Del Verzaro
Via S. Paolo
Via S. Pietro In Verzolo
Via S. Primo
Via S. Sebastiano
Via Sant' Agata
Via Sant' Agostino
Via S. M. Delle Pertiche
Via Sant'Ennodio
Via Sant'Epifanio
Via Sant' Invenzio
Piazza San Teodoro
Via San Zeno
Viale Sardegna
Via Scaldasole
Via Scannini
Via Scarpa
Via Scaramuzza
Via Scopoli
Vicolo Senatore
Via Setti
Viale Sicilia
Via Simonetta
Via Solferino
Via Spallanzani
Piazzale Stazione
Via Stilicone
Corso Strada Nuova
Via Suor Luigia

T

Via Taegio
Via Tasso
Via Teatro
Via Teodolinda
Via Teodorico
Via Terenzio
Via Tevere
Via Ticinello
Via Torino
Via Torretta
Via Torrione
Via Toscana
Vicolo Tosi Cardinal luiqi
Via Trento

Vicolo Tre Re
Piazza Del Tribunale
Via Trieste

U

Via Umbria
Via XI Febbraio
Via Ubicini

V

Via Valla
Via Varese
Via Venti Settembre
Via Verri
Via Vidari
Via Vigentina
Via XXIV Maggio
Via Villa Glori
Piazza Vittoria
Via Vittorio Emanuele
Via Volta
Via Volturmo

Z

Via Zecca